

N.RG 2102 / 2024



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA
@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA

Il Giudice di Pace di PARMA, Dott. SIMONETTA MAZZA, all'udienza del giorno
26.06.2025 nella causa civile R.G. n. 2102 / 2024

vertente tra

██████████ (CF ██████████) - Avv. GIOVANNI ARTUSI

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI ██████████ (CF ██████████) - Avv. ANDREA GIRARDI Avv.
FABIANA SCHIAVONE

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Conclusioni:

Per parte attrice: "Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, contrariis rejectis, previe le
declaratorie del caso e di legge, accertare la responsabilità extracontrattuale (artt.



2051/ 2043 c.c.) del convenuto Comune di [REDACTED], per i fatti per cui è causa, e, per l'effetto: 1) condannare il Comune di [REDACTED], in persona del suo Sindaco pro tempore a risarcire al concludente i danni patrimoniali subiti, da liquidarsi nella complessiva somma di €. 613,39, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto al saldo; 2) condannare parte convenuta, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a favore del ricorrente; 3) condannare parte convenuta, in persona del suo Sindaco pro tempore al rimborso delle spese e competenze professionali, r.f.s.g. 15 %. CPA e IVA rifusi”;

Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto; - in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande di parte ricorrente nei limiti della prova del danno raggiunta; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 316 e 281-*duodecies* c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato, [REDACTED] citava in giudizio il Comune di [REDACTED], in persona del suo Sindaco pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei subiti dal suo autoveicolo a seguito di sinistro stradale subito a causa di una buca stradale non segnalata e quantificati in euro 613,39 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Illustra parte ricorrente che in data 27/11/23, verso le ore 17,30, alla guida della propria auto FIAT PUNTO tg. [REDACTED], percorreva la Strada Argine Maestro (direzione di marcia Pieveottoville), in Polesine Zibello (PR).

Giunto all'altezza della Chiavica Bonifica, veniva a collisione con una profonda buca posta sulla sede stradale (non visibile e non segnalata), danneggiando pneumatico e cerchione anteriore sinistro (doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente); nell'immediatezza, intervenivano i Carabinieri della Stazione di Polesine Zibello (PR),



i quali constatavano la presenza dell'auto FIAT PUNTO tg. [REDACTED] in panne nelle vicinanze di una grossa buca presente sul manto stradale (lunga un metro e profonda circa 30 cm.). Nella fattispecie si squarciava lo pneumatico anteriore sinistro. La buca interessata era situata dopo circa metri 300 dall'intersezione di Strada canale di Busseto sulla strada Argine Maestro Po in direzione Pieveottoville (doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).

Il danno riportato dall'esponente era pari alla spesa necessaria per il ripristino (pneumatico e cerchio danneggiato) ed è quantificabile in euro. 385,01 (doc. nn. 5 e 6 fascicolo parte ricorrente).

Le richieste di risarcimento inoltrate al Comune di [REDACTED] (proprietario del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro) nonché al suo assicuratore per la R.C., non avevano sortito esito (doc. nn. da 7 a 11 fascicolo parte ricorrente) e il Comune di [REDACTED], con PEC del 18/03/2024, era stato invitato a stipulare la convenzione di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 2 e segg. L. 162/14, ma non ha aderito (doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), onde aveva dovuto agire in giudizio.

Si costituiva, depositando comparsa di risposta, il Comune di [REDACTED], eccependo anche il quantum della domanda, e pertanto ne richiedeva il rigetto.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del giorno 26.09.2025 veniva verificata la regolare costituzione del contraddittorio.

Nel corso del giudizio venivano assunte le prove dedotte ed ammesse e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe stante il deposito a pst di apposite note conclusionali, all'udienza del giorno 26.06.2025, tenutasi con trattazione scritta.

Nel merito va ritenuto quanto segue.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione, condiviso da questo giudice, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 Cod. civ., la cui applicabilità alla pubblica amministrazione è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, anche in relazione a danni occorsi in dipendenza della manutenzione delle strade, né la stessa rimane esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività (Cass. Civ., Sez. III, 13.03.2018, n. 6034; Cass. Civ., Sez. III, 12.04.2013, n. 8935; Cass. Civ., Sez. III, 06.07.2006, n. 15384, Cass. Civ., 26 settembre 2006, n. 20823).

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre



che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Civ., Sez. III, 05.02.2013, n. 2660; Cass. Civ., Sez. III, 09.06.2016, n. 11802).

La Suprema Corte ha anche precisato che il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. Civ., Sez. III, 06.06.2008, n. 15042). In altri termini, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, posto che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salva la prova del caso fortuito (inteso come fatto estraneo, avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), nel compiere tale valutazione si deve tener conto che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, pertanto, la responsabilità del custode" (Cass. Civ., Sez. III, 13.01.2015, n. 287; Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord. 06.07.2015, n. 13930; Cass. Civ., Sez. III, 22.10.2013, n. 23919).

Ciò premesso, stante anche la rinuncia di parte resistente alla eccezione di carenza di legittimazione passiva e vista la documentazione allegata a fascicolo di parte ricorrente, è provato che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro si trova all'interno della perimetrazione urbana del Comune resistente e la localizzazione della strada è all'interno di tale perimetro, con la concreta possibilità di un effettivo controllo della zona da parte dell'Ente convenuto.



Alla luce delle già indicate considerazioni, la fattispecie esaminata - riguardante, si ribadisce, la custodia della res, di fatto consistente nella mancata messa in sicurezza del manto stradale - rientra a pieno titolo nell'ambito dell'art. 2051 c.c.

Ciò posto, per quanto concerne l'effettivo verificarsi del sinistro dedotto in giudizio, va rilevato che gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti per come descritti dal ricorrente.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla informativa dei Carabinieri di Polesine Zibello, può affermarsi che l'incidente in questione si è verificato realmente e che lo stesso è accaduto con le modalità descritte.

Sulla base delle prove documentali allegate risultano provate le circostanze relative all'accadimento del fatto storico, alla posizione esatta in cui il sinistro è avvenuto, alla presenza ed alla consistenza dell'anomalia della sede stradale rappresentata da una disconnessione dell'asfalto (si vedano fotografie ritraenti lo stato dei luoghi), all'assenza di segnalazione di pericolo, nonché ai danni visibili subiti dal veicolo attoreo a causa dell'impatto con la buca (danneggiamento del pneumatico del cerchione della ruota anteriore sinistra).

La parte ricorrente ha adempiuto all'onere della prova a suo carico, di esistenza di una anomalia della cosa in custodia ed esistenza del nesso di causalità con l'occorso, mentre il Comune resistente non ha dato prova del fortuito, né ha fornito alcuna prova concreta e idonea tanto da escludere la propria responsabilità, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi responsabile dell'incidente occorso all'attore.

Infatti, pur essendo palese la violazione degli obblighi posti dall' art. 14 del codice della strada, di garantire, quale ente proprietario della strada teatro del sinistro de quo, l'ordinario grado di sicurezza degli utenti e, quindi, la violazione dell'obbligo di provvedere alla ordinaria manutenzione della sede stradale, il resistente non ha evidenziato i motivi che gli hanno impedito di provvedere a rimuovere o quanto meno a segnalare e/o predisporre cautele tali da contenere la potenzialità pericolosa dell'anomalia della sede stradale.

Del resto, non può sostenersi che la condotta del ricorrente integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile stante le condizioni della strada.

La giurisprudenza di legittimità, ha affermato, con riguardo alla fruizione del godimento della strada pubblica, che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue



pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'articolo 1227 c.c." (Cass. Civ., ord. n. 2481 del 2018).

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, rappresentano elementi afferenti alla costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c., mentre al cospetto dell'articolo 2051 c.c., nel cui alveo rientra il presente giudizio, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva. Orbene, nel caso di specie non può certo sostenersi che l'attraversamento di una strada da parte di un autoveicolo sia qualificabile come comportamento abnorme, eccezionale ed inconsueto, quindi imprevedibile nei termini, tanto da integrare il caso fortuito e, quindi, idonea ad escludere il nesso causale fra l'insidia e il danno lamentato. Del resto, l'eventuale percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato non elimina il dovere dell'ente proprietario di prevenire l'avvallamento presente sulla sede stradale, certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo l'Ente provato che si fosse appena creato, né legittima i custodi delle strade medesime a lasciarle non riparate per un tempo indefinito ovvero di astenersi dalla custodia.

Né, per quanto si evince dagli atti di causa, emergono elementi di una responsabilità concorrente della parte attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro, atteso che dall'istruttoria svolta non è emerso alcun suo comportamento imprudente o distratto.

Posto quanto sopra con riferimento all'an debeatur, in ordine al quantum si osserva che l'attore, in relazione ai danni materiali subiti dal proprio veicolo ha prodotto preventivo e fattura di riparazione del danno, per importo di euro 385,01.

Tale documentazione può ritenersi prova idonea in ordine all'entità del danno materiale subito nella fattispecie.

Sulla base di tutte le considerazioni fin qui esposte, consegue che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 385,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a partire dalla data



del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al soddisfo.

In punto alle spese stragiudiziali richieste in ricorso, si deve ritenere che le spese di assistenza legale in negoziazione o mediazione vanno rimborsate solo se la parte ne ha fatto esplicita richiesta al giudice nel proprio atto introduttivo del giudizio e le ha dimostrate con documentazione. Ciò perché, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cifr. Cass. Civ., sent. n. 24481/2020).

Nella causa oggi in decisione, le dette spese sono state richieste e sono state documentate solo mediante la nota del legale, onde non vi è la prova che siano state effettivamente sostenute dal ricorrente e pertanto non risultano provate nel loro ammontare effettivo, con conseguente rigetto della domanda in punto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e il compenso professionale viene liquidato in conformità a quanto previsto nel Decreto n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, e dall'art. 91 c.p.c., in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, come segue: fase di studio: valore medio (euro 68,00); fase introduttiva: valore medio (euro 68,00); fase istruttoria: valore medio (euro 68,00) fase decisoria: valore medio (euro 142,00). Oltre al detto compenso, sono da riconoscersi le spese per anticipazioni sostenute, così come documentate a fascicolo di parte, e pari ad euro 43,00.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Comune di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di euro 385,01, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi sulle somme annualmente



rivalutate a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, ai soli interessi legali fino al soddisfo.

Condanna altresì il Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese legali di causa, che liquida in euro 346,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per rimborso spese anticipate, oltre al rimborso spese forfetarie 15,00%, oltre C.p.a., ed oltre I.v.a. se di legge.

Così deciso in PARMA il 30-06-2025

Il Giudice di Pace

Dott. SIMONETTA MAZZA

